



**Avvocato generale Bobek: la Nord Stream 2 AG può impugnare dinanzi ai giudici dell'Unione la direttiva che estende l'ambito di applicazione della direttiva sul gas ai gasdotti che collegano l'Unione europea con i paesi terzi**

*L'adozione della direttiva ha modificato la situazione giuridica della Nord Stream 2 AG che, peraltro, era l'unica società sulla quale incideva, di fatto, tale atto giuridico*

Nell'aprile 2019, mediante l'adozione di una direttiva (la direttiva di modifica)<sup>1</sup>, il legislatore dell'Unione ha modificato la direttiva sul gas<sup>2</sup> al fine di assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili, all'interno dell'Unione europea, anche ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi.

La Nord Stream 2 AG, una controllata svizzera della Gazprom, è responsabile della progettazione, della costruzione e della gestione del gasdotto «Nord Stream 2». Essa ha impugnato la direttiva di modifica dinanzi al Tribunale dell'Unione europea che, con ordinanza del 20 maggio 2020<sup>3</sup>, ha respinto il ricorso della società in quanto irricevibile.

La Nord Stream 2 AG ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Michal Bobek **ritiene non corretta**, anzitutto, la constatazione del Tribunale **secondo cui la direttiva di modifica non può incidere direttamente sulla Nord Stream 2 AG poiché si tratta di una direttiva**. A tale riguardo, l'avvocato generale ricorda che, sebbene il Trattato FUE non si occupi espressamente della ricevibilità di ricorsi di annullamento proposti da persone fisiche e giuridiche nei confronti di una direttiva, tale circostanza non è sufficiente, di per sé, per dichiarare tali ricorsi irricevibili. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, al fine di stabilire se un atto dell'Unione sia impugnabile, occorre riferirsi alla sua **sostanza**, essendo la sua forma irrilevante. Pertanto, non si può escludere a priori che una direttiva possa produrre effetti giuridici vincolanti nei confronti dei singoli. In tali circostanze, essi possono proporre un ricorso di annullamento avverso la direttiva qualora essa li riguardi direttamente e individualmente.

Per quanto concerne la questione se la direttiva di modifica incida direttamente sulla Nord Stream 2 AG, l'avvocato generale ritiene che essa **sia idonea a produrre effetti giuridici, estendendo l'ambito di applicazione della direttiva sul gas a situazioni**, quali quella che caratterizza tale società, **che fino ad allora non erano contemplate da tale atto giuridico**.

Per quanto concerne la statuizione del Tribunale secondo cui la direttiva di modifica non può riguardare direttamente la Nord Stream 2 AG, poiché esige l'adozione di misure di attuazione a livello nazionale, l'avvocato generale sottolinea che **tale circostanza non implica che qualsiasi atto di attuazione escluda immediatamente e necessariamente l'incidenza diretta**. In

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU 2019, L 117, pag. 1).

<sup>2</sup> Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU 2009, L 211, pag. 94).

<sup>3</sup> Ordinanza del Tribunale del 20 maggio 2020, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, [T-526/19](#), (si veda anche [CP n. 62/20](#))

particolare, la condizione dell'incidenza diretta è soddisfatta, inter alia, quando esistono misure di attuazione ma, di fatto, le autorità interessate **non dispongono di un reale margine di discrezionalità** quanto alle modalità di attuazione dell'atto principale dell'Unione.

In tale contesto, l'avvocato generale esamina se le regole della direttiva di modifica concernenti la separazione <sup>4</sup>, l'accesso dei terzi <sup>5</sup> e la regolamentazione delle tariffe <sup>6</sup>, che la Nord Stream 2 AG ritiene impongano su di essa nuovi obblighi, necessitino di misure di attuazione.

Per quanto concerne le regole in materia di separazione, l'avvocato generale, pur riconoscendo che gli Stati membri dispongono di tre diverse opzioni per garantire l'obiettivo fissato dal legislatore dell'Unione, sottolinea che **la scelta di una qualsiasi di tali opzioni determinerà inevitabilmente una modifica della situazione giuridica della Nord Stream 2 AG**. Infatti, essa sarà tenuta a vendere l'intero gasdotto «Nord Stream 2» o la parte del gasdotto che ricade nella giurisdizione tedesca, oppure a trasferire la proprietà del gasdotto a una controllata distinta. L'avvocato generale ritiene, pertanto, che sia **la direttiva di modifica stessa ad incidere direttamente sulla posizione della Nord Stream 2 AG, e non semplicemente le successive misure nazionali di recepimento**. Di conseguenza, **la constatazione del Tribunale secondo cui la Nord Stream 2 AG non era direttamente interessata dalla direttiva di modifica**, poiché la disposizione in materia di separazione esige atti nazionali di attuazione, **è viziata da un errore di diritto**.

L'avvocato generale ritiene, inoltre, che **il Tribunale abbia omesso di esaminare se la situazione giuridica della Nord Stream 2 AG potesse essere pregiudicata dalle disposizioni della direttiva di modifica relative all'accesso dei terzi e/o alla regolamentazione delle tariffe**. A tale riguardo, l'avvocato generale ritiene **che tali disposizioni impongano alla Nord Stream 2 AG nuovi vincoli normativi tali da modificare la sua situazione giuridica e che, pertanto, la riguardano direttamente**.

L'avvocato generale sostiene, inoltre, che il Tribunale sia incorso in errore, da un lato, per aver **ordinato lo stralcio dal fascicolo** di due documenti prodotti, come elementi di prova, dalla Nord Stream 2 AG e, dall'altro, per non aver tenuto conto dei passaggi del ricorso e degli allegati nei quali erano stati riprodotti estratti di tali documenti. Ad avviso dell'avvocato generale, il Tribunale **ha applicato un quadro di analisi errato** in sede di controllo della ricevibilità dei documenti in questione. Anziché applicare i **principi che disciplinano la produzione di elementi di prova dinanzi ai giudici dell'Unione**, il Tribunale ha applicato, in sostanza, le regole e il sistema previsti dal regolamento in materia di accesso ai documenti <sup>7</sup>.

In tali circostanze, l'avvocato generale ritiene che **la Corte debba annullare in toto l'ordinanza del Tribunale**. Inoltre, egli ritiene che **la Corte debba statuire che la direttiva di modifica riguarda la Nord Stream 2 AG non soltanto direttamente, ma anche individualmente**.

Infatti, **la direttiva di modifica ha inciso soltanto sul gasdotto «Nord Stream 2»**, la cui costruzione, al momento dell'adozione di tale atto giuridico, non soltanto aveva avuto inizio, ma aveva raggiunto uno stadio molto avanzato. A tale riguardo, l'avvocato generale sottolinea che, a differenza di progetti passati e futuri comparabili, il «Nord Stream 2» non ha potuto beneficiare di alcuna deroga alle disposizioni della direttiva sul gas, **il che lo colloca in una posizione unica rispetto a tali progetti e alla stessa direttiva di modifica**.

---

<sup>4</sup> Nel contesto delle industrie di rete, il termine «separazione» è utilizzato per indicare la separazione delle attività che possono costituire oggetto di concorrenza (come la produzione e la fornitura) da quelle in cui la concorrenza non è possibile o ammessa (come il trasporto). L'obiettivo della separazione è evitare che i gestori dei sistemi delle reti di trasporto favoriscano le loro attività di fornitura, a scapito dei fornitori indipendenti.

<sup>5</sup> La direttiva sul gas impone ai gestori del sistema di trasporto di consentire l'accesso alle loro capacità in modo non discriminatorio ai potenziali clienti, sulla base di tariffe pubblicate.

<sup>6</sup> La direttiva sul gas prevede, in sostanza, che le tariffe praticate dai gestori del sistema di trasporto per l'utilizzo della loro capacità di trasporto devono essere approvate dall'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro interessato.

<sup>7</sup> Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Alla luce di quanto precede, l'avvocato generale conclude che, **essendo direttamente e individualmente interessata, la Nord Stream 2 AG è legittimata ad impugnare la direttiva di modifica**. Per quanto concerne il merito del ricorso della Nord Stream 2 AG, volto all'annullamento della direttiva di modifica, l'avvocato generale ritiene che **lo stato degli atti non consenta alla Corte di statuire in via definitiva sulla controversia di cui alla causa in esame e, quindi, propone che la causa sia rinviata al Tribunale**.

---

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.*

*Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*